



N.2 di Rep.

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI / SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E NUCLEI FAMILIARI, ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SOGGETTI QUALIFICATI

Il giorno 23 del mese di Gennaio dell'anno 2018, presso la sede del Settore Socio Sanitario del Comune di Adria

Tra

Il Comune di Andria, nella persona del Responsabile del Settore Socio Sanitario e Servizi alla persona Dott.ssa Ottavia Matera nata ad Andria il 30/07/1958, residente in Andria alla via Cappuccini n. 17 C.F. MTRTTV58L70A285C

Di seguito indicato anche semplicemente Amministrazione

e

l'O.E **Cooperativa Sociale Villa Gaia**, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Ida Amorese nata ad Andria il 11/05/1947 con sede ad Andria in Via Bruno Buozzi n. 53/55 P.I. 03638410724.

Iscritto all'Albo dei Soggetti Qualificati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare minori e famiglie nella sezione A (Art 87 e 87 bis), nella sezione B (art 87), nella sezione C (art 87 bis), di seguito indicata semplicemente Soggetto Qualificato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art 1.

Il Soggetto Qualificato, dichiara di conoscere ed accettare, tutte le prescrizioni, gli obblighi, gli oneri e i vincoli, esplicitati nel bando di iscrizione all'Albo dei Soggetti Qualificati, nel disciplinare operativo e procedimentale che si intendono nella presente convenzione recepiti in ogni loro parte e contenuti quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il Soggetto qualificato, è consapevole ed accetta eventuali prescrizioni aggiuntive, anche non previste nel disciplinare operativo e procedimentale, che si rendano necessarie per adempiere a obblighi di rendicontazione e monitoraggio relativi a risorse di finanziamento specifiche sulle quali è possibile finanziare PEI rivolti a minori/nuclei familiari.

Art 2.

Il Soggetto Qualificato, si impegna a fornire le prestazioni tutte, previste nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI), elaborato dall'Assistente Sociale responsabile del caso e condiviso e sottoscritto dai familiari di riferimento dell'utente finale.

Il Soggetto qualificato si impegna a rendere solo le prestazioni conformi ed attinenti al tipo di Autorizzazione al Funzionamento di cui è titolare, impegnandosi a comunicare al Comune la perdita dell'autorizzazione o l'eventuale acquisizione di altre autorizzazioni attinenti ai servizi erogati mediante l'albo di cui trattasi.

Art 3

Il soggetto qualificato è tenuto a gestire e organizzare il proprio personale garantendo:

a. la destinazione all'attuazione del PEI del seguente personale:

per il servizio SAD (art 87) : Assistente Domiciliare, Assistente Familiare Inquadramento (B1) CCNL coop soc.

per il servizio ADE (87 bis): Educatore Professionale Inquadramento (D1/D2) CCNL coop soc

b. il coordinamento del servizio mediante l'assegnazione di figura professionale adeguata, munita dei titoli di studio specifici richiesti dal disciplinare organizzativo e procedimentale e preventivamente comunicata al Settore Socio Sanitario.

c. personale idoneo, di provata capacità, onestà e riservatezza il quale dovrà astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio

d. la continuità assistenziale degli operatori impiegati nei diversi interventi/servizi, al fine di favorire quel rapporto relazionale che è fattore determinante nella qualità dell'intervento socio-assistenziale e in caso di sostituzione, l'affiancamento tra la persona uscente e quella entrante di almeno tre giorni, interamente a proprio carico;

e. la gestione delle emergenze;

f. le sostituzioni, in caso di necessità, con personale di pari qualifica;

g. la flessibilità adeguata a fronteggiare le variazioni di calendario o di sospensione di intervento richieste dal servizio sociale o dall'utente per cause di forza maggiore, di tipo sanitario o familiare.

Il soggetto qualificato garantisce la formazione e l'aggiornamento del proprio personale. La formazione deve assumere valore strategico,

coinvolgere tutta la struttura organizzativa, diventare strumento di promozione della qualità. In particolare per promuovere la qualità è necessario creare un meccanismo di formazione continua dentro l'organizzazione.

Il numero di ore destinate complessivamente all'aggiornamento non potrà comunque essere inferiore a 15 ore annue per ogni operatore, indipendentemente dal numero di utenti in carico.

Il soggetto qualificato tutela la sicurezza e la riservatezza dei cittadini-utenti e delle loro famiglie applicando le normative vigenti ed esplicitando anche un codice comportamentale a cui gli operatori, si attengano.

Annualmente l'Ambito Territoriale chiederà conto al soggetto qualificato dei percorsi formativi avviati e del monte ore destinato, in adempimento al presente articolo.

Art 4

Il Soggetto qualificato si dota di strumenti di controllo interno della qualità, intesa come autovalutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della produttività del servizio che eroga.

Il soggetto qualificato per mantenere la sua legittimazione deve effettuare l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare minori e famiglie, nei confronti di tutti i cittadini beneficiari autorizzati dal Comune di Andria all'acquisto di interventi/servizi, nel pieno rispetto dei livelli quanti-qualitativi del servizio, delle procedure previste e di tutte le condizioni (di qualità, economiche, ecc.) individuate nel disciplinare organizzativo e procedimentale e nei suoi allegati. Parimenti deve garantire la disciplina che viene dettata per tutelare i cittadini non

beneficiari di voucher sociali.

Gli interventi dovranno essere garantiti tutti i giorni dell'anno, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 20.00.

Il Soggetto Qualificato è tenuto a:

1. Garantire, in caso di cancellazione dall'Albo, l'erogazione degli interventi previsti nei singoli progetti personalizzati, per un periodo di 15 giorni, al fine di permettere al cittadino la scelta di un altro fornitore.

2. Garantire l'erogazione degli interventi e la controfirma degli stessi da parte del fruitore, mediante sistemi di controllo interno verificabili in qualsiasi momento dall'amministrazione.

3. Vietare che il personale addetto all'attuazione del PEI accetti compensi, di qualsiasi natura, dall'utente e/o dalla sua famiglia.

4. Attenersi, nello svolgimento degli interventi, a quanto indicato nel Progetto Educativo Individualizzato, collaborando con il personale sanitario eventualmente coinvolto e con l'assistente sociale incaricato del caso.

5. Attivare il servizio entro 5 giorni lavorativi, per il servizio ordinario, ed entro 24 ore, per quello urgente, dall'invio del fax o dell'e-mail da parte dell'assistente sociale.

6. Osservare le prescrizioni di cui al D.Lgs n. 196/03, ai fini del trattamento e della tutela dei dati personali, in special modo sensibili, di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del servizio.

7. Tenere, presso il domicilio dell'utente, una scheda individuale in duplice copia, da dove risulti il nominativo dell'utente, il numero delle ore giornalmente effettuate per tipologia d'intervento, firmate dal personale

che svolge il servizio e controfirmate dal familiare di riferimento dell'utente.

8. Ritirare, entro i primi sette giorni lavorativi del mese successivo all'erogazione del servizio, dal domicilio dell'utente, una copia della scheda delle presenze mensili degli operatori, controfirmate dal familiare di riferimento dell'utente e inviarle al Settore Socio Sanitario (una copia della scheda deve rimanere all'utente).

9. Emettere fattura mensile redatta secondo le formalità e completa dei dati e della documentazione prescritta al Paragrafo III parte Seconda del Disciplinare Operativo e Procedimentale.

10. Emettere fatturazione distinta per gli utenti ammessi a fruire dei servizi domiciliari a valere su specifici finanziamenti Nazionali o di altri enti.

11. garantire tutti gli obblighi nel presente articolo non richiamati, ma previsti nella sezione seconda paragrafo IV del disciplinare operativo e procedimentale.

L'offerta volontaria, da parte del fornitore qualificato di interventi/servizi con standard quanti-qualitativi superiori e migliorativi, rispetto a quelli individuati dall'Amministrazione Comunale di Andria, va a vantaggio dell'utenza e non modifica le condizioni economiche ed operative fissate nel contratto stipulato.

Art 5

Il soggetto qualificato autonomamente scelto dal familiare di riferimento del minore, provvisto del voucher sociale, è tenuto a:

- stipulare con il cittadino-utente e/o la sua famiglia un contratto,

redatto sulla base delle indicazioni essenziali individuate nel Modello n. 3.

Il fornitore può introdurre, in tale schema, sempre in riferimento agli interventi autorizzati e senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori elementi migliorativi della qualità del progetto assistenziale. Nel contratto possono essere previsti, altresì, servizi non autorizzati, ma richiesti, espressamente, dal cittadino beneficiario del voucher sociale, che li acquisterà a proprie spese;

- comunicare la propria eventuale cancellazione definitiva dall'Albo dei soggetti qualificati, ai cittadini-utenti autorizzati con i quali ha stipulato un contratto di servizio, garantendo, comunque, l'erogazione degli interventi previsti nei singoli progetti personalizzati, per un periodo di 15 giorni;

- tener conto delle variazioni di calendario o di sospensione dell'intervento richieste dai servizi o dall'utente per cause di forza maggiore di tipo sanitario o familiare;

- garantire al cittadino-utente, il diritto alla privacy e assicurare comportamenti, da parte dei propri operatori, volti alla tutela della sicurezza personale dei cittadini e al controllo dell'accesso alle loro abitazioni. A questo scopo, elabora un codice comportamentale (es.: tenuta delle cartelle personali degli utenti, sistema di riconoscimento dei propri operatori assistenziali, specialmente in caso di sostituzione) al quale i propri addetti devono attenersi;

- informare immediatamente, anche telefonicamente, il Servizio Sociale, nel caso in cui, il personale addetto, presentandosi a casa del minore secondo quanto programmato nel PEI, ne rilevi l'assenza. Il

Servizio Sociale si attiverà per verificare i motivi di tale assenza e dell'impedimento all'attuazione degli interventi previsti. Se il fornitore non comunica al servizio sociale l'assenza dall'abitazione del cittadino-utente, non ha diritto al pagamento degli interventi non resi.

Art 6

Il fornitore, con la richiesta di iscrizione all'Albo dei Soggetti Qualificati, assume l'obbligo di mantenere i requisiti che hanno giustificato tale legittimazione e, particolarmente ne hanno garantito i livelli di qualità soggettivi ed oggettivi, che lo rendono idoneo a fornire prestazioni sovvenzionabili.

Il fornitore può garantire solo le prestazioni corrispondenti alla sezione di iscrizione nell'albo e quindi può garantire entrambi i servizi di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare minori solo se iscritto nella sezione A.

Ove in corso di vigenza dell'Albo e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni di cui al vigente RR n. 4/2007, l'operatore economico ottenga il passaggio da una sezione ad un'altra, si dovrà procedere alla sottoscrizione di addendum alla presente convenzione

Il fornitore qualificato, entro 3 giorni dalla richiesta di prestazione da parte del familiare di riferimento, deve prendere contatti con lo stesso, prendere atto degli elementi del progetto socio-sanitario personalizzato (PAI) e stipulare il contratto con l'interessato.

Copia del contratto sottoscritto per la concretizzazione del servizio, deve essere trasmessa al Servizio Sociale entro e non oltre il giorno successivo alla data della stipula con la comunicazione della data di inizio

dell'intervento, che deve avvenire entro cinque giorni da tale stipula. In caso di urgenza, il servizio deve essere attivato entro 24 ore dall'invio del fax o dell'e-mail dell'assistente sociale ed entro i tre giorni successivi si provvederà a stipulare il contratto.

Nel contratto deve essere riportato il nominativo del personale addetto alla realizzazione del PEI con indicazione dell'inquadramento contrattuale dello stesso.

Per tutti gli utenti va garantita la presenza del coordinatore del servizio al primo intervento al domicilio dell'utente al fine di impostare e sovrintendere la corretta realizzazione del progetto socio-sanitario personalizzato.

Il fornitore qualificato dovrà operare in collaborazione e sinergia con il Settore Socio Sanitario comunale comunicando tempestivamente l'eventuale impossibilità d'accesso al domicilio dell'utente o l'impossibilità di garantire l'intervento e qualunque altro elemento infici la realizzazione del servizio.

Il fornitore, decaduto dall'Albo, dovrà immediatamente consegnare al Settore Socio Sanitario tutta la documentazione connessa ai progetti socio-sanitari personalizzati, relativi ai cittadini-utenti autorizzati.

Il fornitore qualificato, deve presentare, mensilmente, al Settore Socio Sanitario per ciascun utente, un prospetto riepilogativo contenente le prestazioni effettivamente rese e la misura delle quote a carico dell'Amministrazione Comunale ed eventualmente a carico dell'utente.

Art 7

Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sugli interventi svolti dal

fornitore qualificato, con particolare riguardo al rispetto dei programmi e dei tempi di erogazione richiesti, alla continuità assistenziale degli stessi operatori presso il medesimo utente, alla soddisfazione dell'utenza, alla corrispondenza delle prestazioni fornite con quanto richiesto e alla disponibilità al miglioramento continuo.

Nel caso in cui l'utente appartenga a nucleo familiare non in grado di poter condividere consapevolmente il progetto personalizzato, il percorso assistenziale ed in particolare la scelta del Fornitore qualificato devono essere supportati dall'Assistente Sociale Responsabile del caso.

Le forme di controllo possono avere anche carattere ispettivo.

Per finalità di controllo l'ente si riserva:

- la possibilità di somministrare all'utenza questionari di gradimento del servizio;
- la possibilità di chiedere l'esibizione delle buste paga del personale addetto al servizio ed indicato nel contratto
- la possibilità di realizzare accessi diretti presso l'abitazione dell'utente

Art 8 .

Nel caso di particolari esigenze personali o di ricoveri ospedalieri che non consentano la regolare fruizione degli interventi già autorizzati, la famiglia di riferimento deve osservare le seguenti procedure:

- la famiglia deve comunicare al fornitore la necessità di una sospensione dell'intervento/servizio entro e non oltre le 7.00 del giorno stesso di sospensione. Nel caso in cui la famiglia non rispetti il termine sopraindicato, l'utente si dovrà far carico esso stesso del pagamento degli

interventi previsti e non realizzati. Si deroga a tale sanzione solo nei casi di eventi improvvisi e/o di ricoveri ospedalieri non programmati.

Se il fornitore qualificato non comunica al Servizio Sociale la verificata assenza dall'abitazione del cittadino-utente entro 24 ore, non ha diritto al pagamento degli interventi non resi a causa di tale assenza.

Una volta che il fornitore ha avuto comunicazione della durata presunta dell'interruzione del servizio nessun corrispettivo gli è dovuto per tale periodo.

Art 9

Il Settore Socio Sanitario, assegna i voucher sociali, tenendo conto delle risorse stanziare per i servizi domiciliari ed educativi domiciliari destinati a minori e famiglie, nel vigente Piano di Zona e nelle fonti di finanziamento terze a destinazione vincolata per la realizzazione di servizi domiciliari.

I voucher sociali ove prodotti in maniera cartacea sono ticket di colore diverso: i voucher sociali a totale carico del Comune si differenziano per colore da quelli in cui è prevista la contribuzione dell'utente.

Il Comune si riserva l'attuazione di procedure dematerializzate per l'abbinamento utente/PEI e soggetto qualificato prescelto.

Nel caso di contribuzione del cittadino-utente al pagamento degli interventi/servizi autorizzati, questi provvede come segue:

- il cittadino-utente liquida ed eroga, direttamente al fornitore, il costo del servizio a proprio carico. Il fornitore provvede a trasmettere mensilmente, al Comune per il pagamento della quota a carico dell'Ente, fattura fiscale accompagnata da report mensile delle ore di servizio realizzate a favore dell'utente con allegata scheda mensile controfirmata

dal familiare di riferimento.

- Il fornitore provvede altresì a consegnare in allegato alla fattura mensile relazione sociale relativa agli interventi realizzati con indicazione dei risultati raggiunti nel breve periodo ed i margini di miglioramento.

Nel caso di contribuzione del cittadino-utente al pagamento degli interventi/servizi autorizzati, si procede come segue:

- il cittadino-utente liquida ed eroga, direttamente, al fornitore il costo del servizio a proprio carico;
- il fornitore a corredo della fattura mensile produce anche copia della fattura mensile intestata ed emessa in favore dell'utente indicante il monte ore erogato e l'importo pagato dal cittadino per lo stesso.

Il Comune provvede a riconoscere e a liquidare al fornitore qualificato scelto, la somma rendicontata, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

L'Amministrazione si riserva di integrare il presente articolo con ulteriore documentazione a corredo della fattura ove ciò si renda necessario per rispondere a specifiche modalità di rendicontazione, ovvero si renda necessario per garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei pagamenti

Tutti i pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione mediante bonifico bancario e saranno disposti a valere sul seguente conto dedicato per le commesse pubbliche (art 3 legge 136/2010),

IT84C053854134000006284672 comunicato all'amministrazione in forma scritta prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Per la gestione dei fondi di derivazione nazionale o europea è fatto obbligo

per l'O.E iscritto all'albo, ove richiesto, di accensione di apposito conto corrente infruttifero, sul quale accreditare tutte le somme relative al finanziamento. La richiesta di accensione del conto sarà comunicata dall'Amministrazione e riscontrata entro 10 giorni dall'Operatore economico.

Ogni modifica del conto dedicato deve essere comunicata in forma scritta al Socio Sanitario per procedere all'adeguamento delle comunicazioni sui flussi finanziari

E' fatta salva la possibilità per l'ente locale di disporre diverse modalità di pagamento o di rendicontazione dei servizi resi, rese necessarie dalla necessità di assolvere a precise esigenze di rendicontazione relative a fondi diversi da quelli comunali.

Art 10

La presente convenzione ha la seguente durata dalla data di sottoscrizione alla data del 19/10/2020 (tre anni dalla data di iscrizione definitiva nell'albo)

La durata della presente convenzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario al rinnovo dell'Albo fornitori a seguito della sua scadenza naturale.

La presente convenzione si risolve automaticamente in caso di cancellazione del Soggetto Qualificato dall'Albo.

Art 11

L'Affidatario svolge le attività di cui alla presente convenzione, con autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a coordinarsi con il Settore Socio Sanitario.

Per tutto quanto non previsto in sede di stesura della presente convenzione si richiama quanto riportato nel disciplinare organizzativo e procedimentale del servizio.

ART 12

La presente convenzione, ha natura di atto privato, previa sottoscrizione ed accettazione di tutte le clausole innanzi riportate, è sottoposta a relativa repertoriazione.

ART 13

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e di registro ove dovuta.

Art 14

Per eventuali controversie che dovessero insorgere per effetto della presente Convenzione, è competente il Foro del Tribunale di TRANI

Il presente atto è firmato alla presenza del Dirigente del Settore Socio Sanitario Dott.ssa Ottavia Matera e della Sig.ra Ida Amorese, mediante acquisizione digitale delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile n. 89/13 e s.m.

L'atto sarà depositato presso il Settore Socio Sanitario, previo invio di supporto informatico a mezzo di copia per immagine, di cui si attesta la conformità all'originale di cui all'art 6 comma4 della L. 221/2012, con firma digitale del dirigente Avv. Ottavia Matera il cui certificato è in corso di validità, al Settore Affari Generali ed Istituzionali per l'apposizione della marca temporale e l'invio della conservazione a norma in ossequio della normativa sulla stipula in formato elettronico delle scritture private (art 32 comma 14 D.Lgs 50/2016)

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Ambito

Il Responsabile del Settore Socio Sanitario

Per l'O.E. Qualificato

Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il rappresentante legale

Dott.ssa Ottavia Matera

Ida Amorese

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)